

RIVISTA ITALIANA  
PER LE  
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE  
Mario Caravale

nuova serie

10  

---

2019



JOVENE EDITORE

Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma.

**Direttore:** Mario Caravale

**Direzione e redazione:** Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

**Comitato direttivo:** Paolo Ridola - Enrico del Prato - Luisa Avitabile - Nicola Boccella  
Enzo Cannizzaro - Mario Caravale - Claudio Consolo - Andrea Di Porto - Laura Moscati  
Cesare Pinelli

**Comitato scientifico:** Jean-Bernard Auby (Parigi) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Luigi Capogrossi Colognesi (Roma) - Erhard Denninger (Francoforte) - Pierre-Marie Dupuy (Parigi) - Gianni Ferrara (Roma) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) - Jane C. Ginsburg (New York) - Peter Häberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Roma) - Erik Jayme (Heidelberg) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Guillaume Leyte (Parigi) - Jerome H. Reichman (Durham) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco, Baviera)

**Redazione:** Cesare Pinelli (redattore capo), Nicola Cezzi, Fulvio Costantino

**Amministrazione:** JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia  
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) - email: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

**Abbonamento:** € 35,00

**Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore: a)** con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: [www.jovene.it](http://www.jovene.it).

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

**Direttore responsabile:** Mario Caravale

**ISSN 0390-6760**

**Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.**

Stampato in Italia Printed in Italy

# INDICE

## PROLUSIONI

- 3 CLAUDIO CONSOLO  
*La prolusione, nel 1954, di Antonio Segni, fra omaggio a Chiovenda e suggestioni di Carnelutti, su "L'unità del processo" come collante della comunità statale*
- 13 ANTONIO SEGNI  
*L'unità del processo*

## ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI IN ONORE DI PAOLO RIDOLA

- 37 CESARE PINELLI  
*Presentazione*
- 39 PETER HÄBERLE  
*Indirizzo di saluto*

## RIFLESSIONI INTORNO AL METODO: COMPARAZIONE E STORIA COSTITUZIONALE

- 45 OLIVIERO DILIBERTO  
*Esperienza giuridica e comparazione costituzionale. Giornata di studio in onore di Paolo Ridola*
- 49 DIAN SCHEFOLD  
*Sul contributo di Paolo Ridola al dialogo fra Italia e Germania*
- 61 GUIDO ALPA  
*Il messaggio di Paolo Ridola agli studiosi del diritto civile*
- 67 MARCO D'ALBERTI  
*Comparazione giuridica tra storia ed esperienza*

- 77 ALESSANDRA DI MARTINO  
*Culture costituzionali, storia e comparazione*
- 107 ANGELO SCHILLACI  
*«Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo». Comparazione costituzionale ed esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ridola*
- 129 ALESSANDRO SOMMA  
*Imparare dalla storia: riflessioni sul metodo del diritto comparato e sul ruolo dei suoi cultori*
- 147 AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO  
*Dogmática jurídica y epistemología científica: métodos de investigación en el derecho constitucional*
- 199 ANDREA LONGO  
*Osservando la marea*
- 213 MASSIMO BRUTTI  
*Politica, scienza del diritto, comparazione: un testo di Vittorio Emanuele Orlando*
- 231 MARCO BENVENUTI  
*Qual è la funzione del diritto pubblico? Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca di un mos italicus iura docendi della nostra cultura giuspubblicistica nazionale*
- 257 GIOVANNA MONTELLA  
*Legge, potere e Stato nel processo di costruzione teorica di Paul Laband*
- 267 GIANLUCA BASCHERINI  
*A proposito di storia e cultura costituzionale in Italia. Piero Gobetti critico dello Statuto*
- 283 FRANCESCO CERRONE  
*L'esperienza costituzionale fra storia e comparazione (con qualche annotazione sul rapporto fra esperienza giuridica ed economica nel pensiero di Croce, Calogero e Capograssi)*
- 301 FEDERICO NANIA  
*Habeas corpus e tecnica della "retrodatazione" nella prospettiva costituzionale inglese*

#### LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI

- 329 GAETANO AZZARITI  
*Scienza giuridica e Stato. In dialogo con Paolo Ridola*

- 339 LUISA AVITABILE  
*Una riflessione su libertà e diritti fondamentali*
- 351 ROBERTO NANIA  
*Sui diritti fondamentali nella vicenda evolutiva del costituzionalismo*
- 369 FABRIZIO POLITI  
*“Principio libertà”, dignità umana e multidimensionalità delle libertà costituzionali nelle democrazie pluralistiche. La riflessione di Paolo Ridola in tema di diritti fondamentali*
- 389 SALVATORE PRISCO  
*Linee di un ritratto intellettuale*
- 405 GIORGIO REPETTO  
*Il diritto costituzionale europeo tra pluralismo e storia: su alcune recenti vicende in tema di diritti fondamentali*
- 423 ANDERA BURATTI  
*Diritti fondamentali e tradizione storica: il contributo della Corte Suprema degli Stati Uniti*
- 443 CLAUDIO CONSOLO  
*Origini e limiti del compito specificatore(-congenialmente attivo) del “formante” giurisprudenziale nel processo*
- 455 ENRICO DEL PRATO  
*Dignità e solidarietà: spigolature di un civilista*
- 467 LAURA MOSCATI  
*Paolo Ridola e la storia del diritto. Con un’appendice sulla libertà di stampa nell’Inghilterra del Seicento*
- 485 ELISA OLIVITO  
*Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?*
- 499 MIGUEL AZPITARTE  
*Los derechos fundamentales en tiempos de crisis*
- 511 MARIA IRENE PAPA  
*La Dichiarazione universale dei diritti umani a settant’anni dalla sua adozione: alcune riflessioni alla luce della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia*
- 531 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI  
*La Commissione di Garanzia*

- 545 GIULIANA SCOGNAMIGLIO  
*Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana*

RAPPRESENTANZA, ASSETTI ISTITUZIONALI E PARTITI

- 583 MASSIMO LUCIANI  
*Paolo Ridola e la forma di governo*
- 587 MASSIMO SICLARI  
*Il divieto di mandato imperativo nella riflessione di Paolo Ridola*
- 599 GIUSEPPE COLAVITTI  
*Il diritto pubblico dell'economia tra storia, dommatica e nuove tendenze centraliste. Brevi note in onore di Paolo Ridola*
- 615 GIUSEPPE FILIPPETTA  
*Democrazia parlamentare e dignità dell'uomo*
- 621 CESARE PAGOTTO  
*Intermediazione e disintermediazione nella funzione rappresentativa parlamentare: comunicazione e pluralismo nell'ambito degli strumenti di sindacato ispettivo*
- 649 VINCENZO CERULLI IRELLI  
*Amministrazione, giurisdizione, legislazione (brevi spunti sui rapporti tra funzioni di governo)*
- 679 TOMMASO EDOARDO FROSINI  
*La rappresentanza politica nella forma di governo*
- 691 RENATO IBRIDO  
*Equilibrio fra poteri ed equilibrio di potenza negli itinerari evolutivi della forma di governo parlamentare*
- 709 FULCO LANCHESTER  
*Mortati e la legislazione elettorale: una lezione sempre attuale*
- 727 ELEONORA RINALDI  
*Brevi note su libero mandato e forma-partito*
- 741 ELENA TASSI SCANDONE  
*Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica in Roma antica. Alcune considerazioni preliminari*

## L'EUROPA E IL FUTURO DEL COSTITUZIONALISMO

- 757 FRANCESCO RIMOLI  
*L'ideale europeista e il peso della storia (in margine a un saggio di Paolo Ridola)*
- 771 FRANCESCO SAIITTO  
*Statualità e costituzione nel processo di integrazione sovranazionale. A proposito dei «due tempi» del costituzionalismo nel Novecento*
- 795 FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN  
*Crisi sanitaria, globalizzazione e diritto costituzionale*
- 813 ENRIQUE GUILLÉN LÓPEZ  
*Unidad y pluralismo. Algunas cuestiones problemáticas en el constitucionalismo contemporáneo*
- 831 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO  
*El futuro del Estado constitucional*
- 843 ANDREAS HARATSCH  
*Der entfesselte Prometheus oder Karlsruhes Spiel mit dem Feuer - Ein europäisches Drama*
- 867 BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO  
*Il dibattito sul futuro dell'Europa: quali politiche e quale governance per l'Unione dopo le elezioni europee del 2019 e dopo Brexit*
- 897 ANGELO ANTONIO CERVATI  
*Lo studio comparativo del diritto costituzionale e la sua funzione educatrice*

## RECENSIONI

- 915 MASSIMO CACCIARI - NATALINO IRTI, *Elogio del diritto*. Con un saggio di Werner Jaeger, La nave di Teseo, Milano, 2019 (*Fulvio Costantino*)
- 921 GIANNI FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2019 (*Michele Prospero*)

## SEZIONE BIBLIOGRAFICA


- 933 ANTONIO ANGELOSANTO  
*L'acquisizione del fondo librario appartenuto a Gaetano Sciascia, libero docente in diritto romano tra l'Italia e il Brasile*





ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI  
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA







«Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo»\*

Comparazione costituzionale ed esperienza giuridica  
nel pensiero di Paolo Ridola

---

Angelo Schillaci

SOMMARIO: 1. Sulle spalle dei giganti: comparazione ed esperienza giuridica. – 2. Sull'asse del tempo: comparazione ed esperienza storica. – 3. Sostenere la differenza: comparazione, relazione, comunicazione. – 4. Orientarsi nella complessità: comparazione per paradigmi e razionalizzazione critica. – 5. Provando e riprovando: comparazione e saggezza pratica. – 6. Rilievi conclusivi: la comparazione come strumento giuridico del riconoscimento.

### 1. *Sulle spalle dei giganti: comparazione ed esperienza giuridica*

Una riflessione, ancorché breve, sul metodo comparativo di Paolo Ridola, si scontra con diversi ordini di difficoltà.

La prima difficoltà è legata al nesso profondo – che si avverte nel pensiero di Ridola, sulla scorta delle lezioni di Peter Häberle e Angelo Antonio Cervati – tra l'approccio alla comparazione e una concezione dell'esperienza giuridica assai sensibile rispetto alla sua *immersione* in dinamiche storico-culturali. Il rapporto tra comparazione costituzionale, storia e cultura è peraltro orientato, seguendo l'insegnamento di Peter Häberle, lungo le tre direttrici della *tradizione*, dell'*innovazione* e del *pluralismo culturale*: la cultura «intesa in senso così ampio forma il contesto di tutti i testi giuridici e di tutte le attività di rilievo giuridico in uno Stato costituzionale»<sup>1</sup>.

In questa prospettiva, l'opzione per una curvatura storico-critica della comparazione si lega strettamente, in un nesso di mutua

\* La citazione – da G. CALOGERO, *La natura dei concetti giuridici* [1945], in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, a cura di N. Irti, Milano, 2004, 98 – è tratta da P. RIDOLA, *Guido Calogero e i "concetti giuridici"*, in Id., *Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale*, Napoli, 2019, 291 ss., 309.

<sup>1</sup> Così P. HÄBERLE, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, [1982] ed. it. a cura di J. Luther, Roma, 2000, 20-21. «L'identità della costituzione del pluralismo», afferma ancora Häberle, «tra tradizione, eredità ed esperienza storica, da un lato, e speranze, opportunità e capacità di innovazione per il futuro di un popolo, dall'altro, si riferisce sin dal principio ad un contesto culturale formatosi in larghi archi di tempo» (ivi, 36-37).

implicazione, con la profonda sensibilità verso le interazioni (e le interdipendenze) tra diritto (costituzionale) ed esperienza storico-culturale<sup>2</sup>. In altri termini, come meglio si vedrà, se la costituzione esprime «anche una condizione di sviluppo culturale di un popolo» e «serve da strumento all'autorappresentazione culturale»<sup>3</sup> e ancora «l'ambientamento culturale dei testi costituzionali è un presupposto essenziale della loro validità normativa»<sup>4</sup>, la comparazione non può non tener conto dello specifico rilievo del contesto storico-culturale e del modo in cui esso condiziona i processi interpretativi e le concrete dinamiche dell'esperienza giuridica: «l'angustia dei testi giuridici», afferma Häberle, «ha bisogno di ricevere luce, approfondimenti e ampliamenti dai [...] contesti culturali, a patto che tutte queste elaborazioni non compromettano il loro carattere giuridico»<sup>5</sup>.

Specificità del 'dominio giuridico' e 'vastità' della cultura debbono essere dunque tenuti in equilibrio dall'interprete e a tale equilibrio si ispira anche l'approccio alla comparazione di Paolo Ridola. In quest'ottica, una concezione aperta e critica dell'esperienza giuridica illumina i percorsi della comparazione, alleggerendo il vincolo dogmatico (che non viene cancellato, ma immerso nella sua stessa storicità e relatività<sup>6</sup>) e conferendo loro, al tempo stesso, lo spessore che deriva dalla consapevolezza delle interazioni con un contesto in continua evoluzione.

Nell'elaborazione di Ridola, peraltro, l'adesione ad una *kultur-*

<sup>2</sup> Per il comparatista, afferma già G. GORLA, *Diritto comparato*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 928 ss., 932, il diritto è «concretezza, fatto storico concreto, fatto umano, anzi un fare, un'attività di una società o di una civiltà in un dato momento o periodo storico» (corsivi aggiunti).

<sup>3</sup> Così P. HÄBERLE, *Per una dottrina...*, cit., 33.

<sup>4</sup> Ivi, 55. Ciò non implica, peraltro, «una dichiarazione di guerra all'autonomia della sfera delle norme e all'identità del giurista»; si tratta, piuttosto, di mettere in luce il contesto culturale che «dà sempre e ovunque in modo specifico il colore di fondo al procedimento e all'oggetto dell'interpretazione *nonché all'interprete*» (ivi, 79, corsivi aggiunti).

<sup>5</sup> Ivi, 97.

<sup>6</sup> Giacché, come insegna Cervati, «anche le dottrine fondate sui percorsi deduttivi più serrati finiscono per perdere plausibilità e concretezza ogni volta che si recidono o si attenuano i rapporti con le ragioni che le hanno promosse e sviluppate» (A.A. CERVATI, *Introduzione*, in ID., *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino, 2009, XIII).

*spezifische Verfassungsinterpretation*<sup>7</sup> resta assai sensibile, da un lato, alla struttura pluralistica e aperta della società<sup>8</sup> e, dall'altro, alla necessità di non ridurre la costruzione delle identità costituzionali a processi integrativi introversi. Da un lato, dunque, vi è la consapevolezza che il radicamento del diritto nell'esperienza storica è stato funzionale *anche* alla costruzione di identità nazionali, cui corrispondevano specifici caratteri dell'esperienza giuridica<sup>9</sup>; d'altro canto, proprio perché l'approccio *kulturwissenschaftlich* può condurre ad enfatizzare le ragioni della differenza e dell'individualità, «la comparazione costituzionale può rivelarsi come uno strumento insostituibile [...] solo a condizione di essere condotta nella consapevolezza della *kulturelle Vielfalt* che fa da sfondo alle varie esperienze costituzionali»<sup>10</sup>.

Se è vero che, coerentemente con la lezione di Smend, Heller ed Hesse, la Costituzione è cornice e mezzo di un continuo processo di integrazione della comunità politica<sup>11</sup>, è altrettanto vero che – come dimostrano ad esempio gli studi di Ridola sull'Europa – aperture comparative profondamente condizionate dalla consapevolezza delle interdipendenze e delle interazioni *tra culture* contribuiscono ad orientare *anche* verso l'esterno quei processi di integrazione: da un lato, cioè, la comparazione «consente di ridefinire le relazioni tra dignità dell'uomo e popolo, ragione e libertà, diritto e realtà, diritto e potere, idea ed interesse economico»; dall'altro, lo stato costituzionale cooperativo «proietta il tempo nello spazio»<sup>12</sup>.

<sup>7</sup> Cfr. P. HÄBERLE, *Per una dottrina...*, cit., 48.

<sup>8</sup> Si può riprendere anche in questo caso l'insegnamento di Häberle, secondo cui «il carattere aperto dell'insieme dei possibili *fattori oggettuali* dell'interpretazione (della costituzione) e della comunità degli *interpreti* della costituzione contribuisce a realizzare lo stesso carattere aperto della società» (ivi, 54, corsivi originali).

<sup>9</sup> Sul punto, v. ad esempio – con riguardo alla tradizione tedesca – P. RIDOLA, *Germanesimo, statualismo e liberalismo nella fondazione del diritto pubblico dello stato nazione: Laband, Gierke e Jellinek*, in Id., *Stato e Costituzione in Germania*, Torino, 2016, 1 ss.

<sup>10</sup> Così P. RIDOLA, *Unità e particolarismo nell'esperienza giuridica europea: prospettive e problemi storico-comparativi* [2016], ora in Id., *Esperienza Costituzioni Storia...*, cit., 3 ss., 19.

<sup>11</sup> Sul punto, v. soprattutto P. RIDOLA, *Diritti di partecipazione politica e spazio pubblico nelle democrazie pluralistiche*, in Id., *Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino, 2018, 303 ss.

<sup>12</sup> Così ancora P. HÄBERLE, *Per una dottrina...*, cit., 186. D'altro canto, come scrive Ridola proprio a commento della lezione metodologica di Häberle, il riconoscimento

Il secondo ordine di difficoltà attiene invece alla necessità di distinguere tra l'*uso* che Paolo Ridola ha fatto del metodo comparativo nella sua opera di docente e studioso, e la sua *riflessione* sul metodo. La trattazione si concentrerà prevalentemente su questo secondo profilo, anche se di tanto in tanto sarà inevitabilmente necessario aprire alcune parentesi su concreti esempi delle virtualità della riflessione sul metodo che emergono dal concreto svolgimento del pensiero di Ridola su singoli temi. Un esempio, sin d'ora, su tutti: la sua indagine sul processo di integrazione costituzionale in Europa<sup>13</sup> non può andar disgiunta dai percorsi della riflessione sul metodo, ed in particolare dalle pagine che egli ha dedicato alla comparazione come «cerniera della dialettica tra unità e particolarismo negli itinerari del diritto comune europeo» e come strumento di composizione in equilibrio della tensione tra i due poli «attraverso le risorse dei canoni flessibili e comprensivi che fanno parte del suo statuto scientifico»<sup>14</sup>. In quest'ottica, è proprio attraverso il ricorso ad una comparazione animata da una «robusta sensibilità storica» che diviene possibile penetrare le più profonde radici culturali dell'alternarsi – nello sviluppo storico dell'identità europea – della ricerca di unità e dell'attenzione alla pluralità delle «culture e delle tradizioni giuridiche nazionali»<sup>15</sup>. E ancora, è proprio la necessità di confrontarsi – in relazione ai complessi percorsi della costituzionalizzazione del processo di integrazione europea – con «il contesto delle interdipendenze fra gli stati e delle contaminazioni tra tradizioni e sistemi giuridici differenti», ad imporre un «ripensamento serrato del metodo della comparazione giuridica nella direzione della consapevolezza del legame fra i diritti e le culture»<sup>16</sup>.

L'ultimo ordine di difficoltà in cui mi sono imbattuto, infine, è di carattere più strettamente intimo: non è facile parlare, per così dire, delle spalle sulle quali si è ancora saldamente seduti (senza

del legame tra diritto costituzionale e una declinazione intimamente pluralistica del concetto di cultura per un verso «affranca il *Kulturverfassungsrecht* dai condizionamenti di “esclusione” imposti dalle “culture nazionali”» e, per altro verso, consente di riconoscere in esso una «vocazione essenzialmente “inclusiva”» (così P. RIDOLA, *Laudatio di Peter Häberle* [2013], in ID., *Esperienza Costituzioni Storia...*, cit., 503 ss., 505).

<sup>13</sup> Tra i molti studi sul tema, cfr. ad esempio P. RIDOLA, *Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa*, in ID., *Il principio libertà...*, cit., 323 ss.

<sup>14</sup> Così P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 4.

<sup>15</sup> Ivi, 5.



avere, per vero, molta voglia di scendere). Si può soltanto provare a condividere qualcosa di quel che è possibile vedere dall'altezza che ricevo dal solido punto di appoggio delle sue spalle.

## 2. *Sull'asse del tempo: comparazione ed esperienza storica*

I tratti essenziali della riflessione di Paolo Ridola sulla comparazione possono essere sintetizzati nel robusto impianto storico-critico e nella profonda tensione etica che la caratterizzano, i quali si collocano saldamente, come accennato, nell'ambito di un approccio all'esperienza giuridica dal respiro ampio, sensibile alle interconnessioni tra diritto, storia e cultura.

Non si ha tuttavia la sensazione, leggendo le pagine di Ridola, di assistere alla mera giustapposizione di diverse prospettive disciplinari, quanto piuttosto di *partecipare* ad un continuo processo di integrazione tra di esse che, peraltro, non perde mai di vista il baricentro giuridico e costituzionale delle questioni trattate: l'interdisciplinarietà viene cioè perseguita e praticata non già come «mero complemento» del metodo, bensì come strumento per «scavare in profondità per cogliere, dietro la facciata della positività del diritto, gli strati *storici* ed *antropologici* essenziali ad una corretta comprensione della positività stessa, la quale richiede di sondare il retroterra culturale del discorso giuridico»<sup>17</sup>. Per l'allievo, se si consente un breve cenno di carattere personale, un simile approccio ha rappresentato un costante sollievo e l'occasione di profonda riconciliazione con le più tormentate scelte di vita e ricerca.

Vi è peraltro un punto, nel quale il robusto impianto storico-critico e la profonda tensione etica dell'approccio di Paolo Ridola alla comparazione si saldano, che è rappresentato dalla declinazione della storia stessa come «storia di esperienze, animate dai frangenti di tante storie individuali»<sup>18</sup>: una storia, cioè, intessuta di storie, la

<sup>16</sup> Ivi, 19.

<sup>17</sup> Così P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 22. Si scorge nettamente, anche qui, la traccia della lezione di Häberle, quando qualifica la «dottrina della costituzione come scienza della cultura [come] forum del dialogo interdisciplinare» che protegge da «quei processi di chiusura che rischiano di condannare la scienza giuridica al provincialismo» (P. HÄBERLE, *Per una dottrina...*, cit., 95).

<sup>18</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Metodo comparativo e storia costituzionale nell'opera di Giovanni Bognetti* [2014], in ID., *Esperienza Costituzioni Storia...*, cit., 27 ss., 37.

quale – alimentandosi di percorsi di libertà – appare profondamente caratterizzata dal punto di vista etico. Così intesa, la storia non è, per citare ancora Ridola, il retrobottega di un *antiquarium*, ma un patrimonio di esperienze sulle quali poggia la costruzione di «orizzonti di aspettativa», secondo «direttrici di orientamento» che non implicano in alcun modo la cristallizzazione delle tradizioni ma, semmai, la continua rielaborazione *critica* del passato e della storia<sup>19</sup>. Nell'esperienza storica possono dunque essere ricercati criteri di orientamento nel presente, capaci di alimentare il sistema di valori di una comunità strutturandola «sull'asse del tempo» attraverso «il patrimonio storico-culturale, le esperienze vissute, la contemporaneità politico-culturale e le [...] speranze per il futuro»<sup>20</sup>.

Questo tipo di approccio alla storia – e dunque l'adozione di questo peculiare punto di vista storico-critico nella riflessione sulla comparazione – si lega strettamente alla composizione della dialettica tra universale e particolare e, più in generale, alla stessa costruzione di ponti tra identità e differenza, connaturata al gesto metodologico comparativo. Partire dalla storia *e dalle storie* – e dunque, dalla sensibilità verso i differenti contesti che alimentano la molteplicità delle esperienze – consente di mettere in relazione la «storia singolare» con le «altre storie che la attraversano e la condizionano», rivelando il modo in cui la «particolarità [...] si collega alla molteplicità dell'esistente e del possibile»<sup>21</sup>; così, «rifuggendo dallo sforzo di elaborare grandi costruzioni concettuali unitarie»<sup>22</sup>, storia e cultura operano come chiavi di volta del ponte (che il gesto metodologico comparativo attraversa e, prima ancora, costruisce), e cioè come punti di appoggio che consentono alle campate di sostenere in equilibrio il peso delle forze, contrarie, di identità e differenza, universale e particolare. Il «prudente comparatista», in altre parole, non può «conoscere appieno ciascun termine della comparazione senza conoscerne (ma non “farne”) la storia»<sup>23</sup>. La sensibilità verso la dimen-

<sup>19</sup> Sul punto, cfr. P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 13-14.

<sup>20</sup> Così P. HÄBERLE, *Per una dottrina...*, cit., 78.

<sup>21</sup> La citazione è tratta – con significativa risonanza – da I. CALVINO, *Cominciare e finire*, in ID., *Lezioni americane* [1985-88], Milano, 2014, 123 ss., 140, il quale si riferisce, ovviamente, alla narrazione letteraria.

<sup>22</sup> Così ancora P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 10.

<sup>23</sup> Così G. GORLA, *Diritto comparato*, cit., risp. 941 e 930.

sione storica dell'esperienza giuridica e le interconnessioni tra storia e libertà – unita alla «consapevolezza dello spessore culturale delle esperienze giuridiche come prestazione specifica della comparazione»<sup>24</sup> – illumina l'oggetto della ricerca, liberandolo al tempo stesso dalle più rigide implicazioni di un approccio esclusivamente dogmatico al diritto: conferisce spessore, togliendo al tempo stesso peso, per proseguire in termini calviniani<sup>25</sup>.

Non si tratta, peraltro, solo di leggere la storia come susseguirsi di eventi ma di indagare, in prospettiva storica, le molteplici fonti di cui le esperienze oggetto di analisi si sono alimentate, e dunque gli ampi orizzonti dei processi culturali che innervano storia e diritto a un tempo. Di qui, ad esempio, l'attenzione profonda – che nella pagina di Ridola si avverte sempre, emergendo esplicitamente, tuttavia, solo in rari luoghi – per punti di osservazione diversi, quali quelli offerti dalla letteratura e dalla saggistica. Si pensi, ad esempio, alla ripresa del dialogo tra Filippo II e il Marchese di Posa nel *Don Carlos* di Schiller, con la quale Ridola apre il suo fondamentale saggio sulla dignità umana e attraverso la quale è possibile mettere a fuoco – grazie alla plasticità e al fascino della pagina letteraria, ma anche alla sua immersione nei più comprensivi processi di «autocoscienza» culturale che innervano la storia del costituzionalismo – «i grandi nodi problematici che si sono aggrovigliati nella controversia sulla dignità dell'uomo nella cultura occidentale», e in modo particolare il complesso intreccio tra dignità e libertà, che evoca a sua volta l'alternativa tra un «astratto dogmatismo» e le diverse comprensioni della dignità «alimentate da concezioni del mondo molteplici e diverse»<sup>26</sup>; e

<sup>24</sup> Ivi, 21.

<sup>25</sup> Il riferimento è, ovviamente, a I. CALVINO, *Leggerezza*, in ID., *Lezioni americane*, cit., 7 ss. Una leggerezza che – avverte Calvino – «si associa con la precisione e con la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso» e che, come ricordato da Ridola stesso, a proposito del rapporto con gli studenti e dell'apporto della didattica alla ricerca «non è superficialità [...] ma un valore che ci guida a cogliere l'energia del "movimentato spettacolo del mondo" e ci aiuta a sfuggire "alla pesantezza, all'inerzia, all'opacità del mondo"» (così P. RIDOLA, *Introduzione*, in ID., *Il principio libertà...*, cit., XI ss., XIX; le citazioni calviniane si trovano rispettivamente alle pagine 19 e 8 dell'edizione citata). Chi scrive non può dimenticare – sempre a proposito degli echi calviniani nella lezione di Ridola – le citazioni dalle *Città invisibili* nelle lezioni introduttive del corso di diritto pubblico comparato, e i riferimenti profondi alla comparazione come ricerca che, talvolta, finisce per trascendere i confini stessi dell'esperienza giuridica.

si pensi, ancora, al densissimo *excursus* su Thomas Mann che apre il saggio sulla Costituzione di Weimar, contribuendo ad incastonare quell'esperienza costituzionale nella vicenda spirituale e culturale di un'epoca, «come premessa per ricostruire, su basi consapevoli della storia anziché su concettualizzazioni astratte, le costruzioni dogmatiche che da quella esperienza vennero alimentate»<sup>27</sup>.

Peraltro, questo tipo di approccio alla storicità – nella quale «storie individuali e storie collettive» drammaticamente si intrecciano<sup>28</sup> – investe entrambi gli ambiti della riflessione di Ridola, e cioè tanto la riflessione sugli assetti istituzionali quanto la riflessione sui diritti. Per quel che riguarda quest'ultima, con salvezza di quanto più avanti si dirà, è sufficiente osservare che l'approccio storico comparativo pervade – oltre alla già richiamata riflessione sul rapporto tra diritti fondamentali e integrazione costituzionale in Europa – tutta l'elaborazione relativa ai diritti fondamentali nello sviluppo storico del costituzionalismo<sup>29</sup>.

Quanto invece alla riflessione sugli assetti istituzionali e sul loro imprescindibile legame con le «different historical and cultural dynamics» che continuamente trasformano i «tipi ideali»<sup>30</sup>, paradigmatica appare la riflessione di Ridola sul parlamentarismo, percorsa dalla consapevolezza decisiva dell'impatto della «strutturazione del tessuto pluralistico», delle dinamiche politiche e delle strutture economico-sociali sulla relatività delle classificazioni delle forme di governo e sullo stesso concreto atteggiarsi degli assetti istituzionali<sup>31</sup>; da ciò discende, in particolare, la necessità di considerare, accanto alla costituzione «legale», la costituzione «reale»<sup>32</sup> (riferendo le stesse di-

<sup>26</sup> Così in particolare P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio libertà" nella cultura costituzionale europea*, in ID., *Il principio libertà...*, cit., 235 ss., 238.

<sup>27</sup> Cfr. P. RIDOLA, *La Costituzione della Repubblica di Weimar come "esperienza" e come "paradigma"*, in ID., *Stato e costituzione in Germania*, Torino, 2016, 27 ss., in particolare 27-33 (e 33 per la citazione).

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> V. soprattutto P. RIDOLA, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in ID., *Il principio libertà...*, cit., 2 ss.

<sup>30</sup> Così, da ultimo, B. ACKERMAN, *Revolutionary Constitutions. Charismatic leadership and the rule of law*, Cambridge Mass. - Londra, 2019, 1.

<sup>31</sup> Cfr. soprattutto P. RIDOLA, *Organizzazione della politica e forma di governo parlamentare*, in ID., *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Torino, 2011, 115 ss., 123 per la citazione.

namiche di razionalizzazione all'esigenza di sorvegliare e gestire la continua *ed equilibrata* interazione di *Verfassungsrecht e Verfassungswirklichkeit* e, dunque, la correlazione tra disciplina costituzionale delle relazioni che qualificano una determinata forma di governo e le dinamiche del sistema politico, così che quella disciplina appare conformata da «norme [...] a fattispecie aperta (entro certi limiti) e cioè suscettibili di essere qualificate dal sistema dei partiti e integrate dalle regole convenzionali che ad esso fanno capo»<sup>33</sup>.

### 3. *Sostenere la differenza: comparazione, relazione, comunicazione*

Ferme queste premesse, è ora possibile isolare alcune parole chiave che possano essere di ausilio nell'esposizione, cercando di illuminare almeno alcuni aspetti dell'approccio di Ridola alla comparazione giuridica e costituzionale.

Queste parole sono: apertura, relazione, comunicazione (*e cooperazione*), razionalizzazione *critica*. Esse, peraltro, vanno lette assieme ad un'altra parola, che nel pensiero di Ridola assume un rilievo centrale: *equilibri*, a partire da quelli che è necessario costruire tra «convinzioni e punti di vista differenti» nella prospettiva della gestione dei conflitti che percorrono il tessuto pluralistico e che sono

<sup>32</sup> Assai presente, in questo snodo del pensiero di Ridola, l'eco della lezione mortatiana. Cfr. ad esempio C. MORTATI, *Le forme di governo. Lezioni*, Padova, 1973, 445, laddove avverte che «la ricerca rivolta ai mezzi tendenti ad assicurare la migliore funzionalità degli istituti stessi non può esser limitata alla tecnica organizzativa ma deve estendersi ad identificare ed approfondire la conoscenza delle forze suscettibili di alimentare i congegni giuridici». Per una riflessione di Ridola sul pensiero di Mortati, cfr. ad esempio P. RIDOLA, *L'evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, in Id., *Democrazia rappresentativa...*, cit., 23 ss., specie 48 ss.

<sup>33</sup> Così L. ELIA, *Governo (forme di)* in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, 11 dell'estratto; sull'evoluzione del pensiero di Elia in relazione a questo specifico aspetto v. proprio P. RIDOLA, *In ricordo di Leopoldo Elia* [2009], in Id., *Esperienza Costituzioni Storia*, cit., 441 ss., specie laddove mette in luce come – in conseguenza del mutare del contesto storico-politico – Elia appaia progressivamente «meno incline verso quelle posizioni di fiducia nelle risorse stabilizzatrici dispiegate da assetti convenzionali» e si orienti piuttosto verso una «rivalutazione dei congegni regolativi della politica e delle “tendenze razionalizzatrici” della forma di governo parlamentare», pur nel permanere di un orizzonte di pensiero saldamente radicato nella valorizzazione della forza di orientamento ascrivita a principi costituzionali saldamente ancorati nel contesto e dunque fortemente storicizzati (451).

originati dalla concorrenza dei «molteplici aspetti» della libertà e del loro articolato rapporto con la dimensione politica<sup>34</sup>.

L'*apertura*, anzitutto, assume i tratti di una apertura all'alterità-in-diritto – per riprendere la lezione di Legrand, che invita all'esercizio di una comparazione che non eluda il confronto radicale (ma anche la *negoziazione*) con l'altro<sup>35</sup> – ma è, al tempo stesso, apertura dell'esperienza giuridica alle interazioni con storia e cultura.

In questa prospettiva, il compito del comparatista – «nella umanità della storia e del diritto» – è quello di congedarsi dall'esclusività del punto di vista interno per aprirsi ad una *relazione* con l'alterità giuridica<sup>36</sup>. Questa relazione, a sua volta, non cristallizza differenze e non forza somiglianze, non unisce né divide, ma mantiene *in equilibrio* identità e alterità, similarità e differenze.

Tale equilibrio, peraltro, si alimenta ed è reso possibile proprio dalla consapevolezza profonda delle interazioni tra diritto, storia e cultura, vale a dire dalla coscienza – connaturata al lavoro del comparatista – che le differenze sono profondamente embricate<sup>37</sup> nei contesti storici e culturali e dunque hanno una radice e una giustificazione, che impedisce di cristallizzarle o forzarle entro schemi o modelli rigidi. Allo stesso tempo, l'apertura – verso l'esterno e verso l'interno – connaturata alla comparazione evita il rischio che una eccessiva enfaticizzazione delle differenze finisca per essere funzionale alla costruzione di identità impermeabili e dunque a un ispessimento dei confini tra esperienze.

La differenza, parafrasando una citazione di Peter Glenn molto cara a Ridola, non va compresa entro schemi condizionati dal punto di vista dell'osservatore: essa va riconosciuta come frutto di complesse dinamiche storico-culturali<sup>38</sup> e, soprattutto, va *sostenuta*<sup>39</sup>. Lo

<sup>34</sup> In questo senso, cfr. ad esempio P. RIDOLA, *Introduzione*, cit., XII.

<sup>35</sup> Cfr. P. LEGRAND, *Le droit comparé*, Paris, 1999, 13 ss. e 36 ss. Sul punto, v. ad esempio P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 22.

<sup>36</sup> Scrive Tullio Ascarelli, in un passo molto caro allo stesso Ridola, che «rompere il chiuso del proprio sistema giuridico [...] significa allargare il proprio orizzonte e la propria esperienza e perciò arricchirsi spiritualmente e rendersi conto dei propri limiti in uno spirito di modestia che, a sua volta, comporta tolleranza e libertà» (T. ASCARELLI, *La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato*, in ID., *Studi di diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1952, 41 ss., 43).

<sup>37</sup> *Embedded*, per usare una espressione di P. LEGRAND, *Comparative Legal Studies and the Matter of Authenticity*, in *Journal of Comparative Law*, 2006, 365 ss., 372.

sforzo del comparatista si gioca in larga parte, appunto, sulla *sostenibilità* della differenza, secondo logiche di equilibrio: «difference must be understood and the temptation to efface it resisted», avverte d'altra parte Legrand, e la responsabilità del comparatista è piuttosto quella di caratterizzarla, articularla, giustificarla<sup>40</sup>.

Questo intreccio aperto e mobile tra comparazione e differenti identità è ad esempio molto legato, negli itinerari di ricerca di Paolo Ridola, alla riflessione sui diritti e sul loro doppio legame – nello sviluppo storico del costituzionalismo – per un verso con la dimensione della statualità (e con le sue ambiguità, intrise a loro volta di storia, e di politica) e per l'altro con più comprensive dinamiche evolutive saldamente radicate nella storia e nella cultura. In particolare, proprio la consapevolezza che la «pluralità» di tradizioni relative ai diritti si radica soprattutto «in diversità di natura culturale, in modi di sentire complessivamente differenti della società, in esperienze storiche differenti» rende evidente – specie in Europa – che la tensione tra unità e particolarismo non si gioca soltanto lungo il *cleavage* rappresentato dall'ancoraggio del «monopolio del potere» nella dimensione della statualità, bensì risente – più in profondità – della circostanza che le differenti declinazioni dell'umano elaborate dalla «cultura giuridica europea» hanno in larga parte attraversato i confini degli stati<sup>41</sup>.

Storia e cultura, anche per questo tramite, restano saldamente ancorate nella dimensione dell'esperienza umana, la quale resta tuttavia presa tra la «tensione dell'individuo verso la propria autorealizzazione» e «l'impossibilità di sfuggire ad un quadro sociale di riferimento»; una tensione che percorre «l'intera vicenda storica dei diritti costituzionali»<sup>42</sup> e che si risolve nella ricerca di un equilibrio – storicamente situato e mutevole – tra libertà individuale e dimen-

<sup>38</sup> Che a loro volta affondano le proprie radici nell'essere «expression of the human capacity for choice and self-creation» e, come tali, «deserve to be respected as incorporating a vital aspect of social existence which helps to define selfhood» (ivi, 370-371).

<sup>39</sup> «La sostenibilità della differenza» è come noto, il sottotitolo della poderosa opera di H.P. GLENN, *Tradizioni giuridiche del mondo*, Bologna, 2011.

<sup>40</sup> Secondo il quale, ancora, in ballo non c'è «the abolition of difference, but the deft management of cultural heteronomies, the assumption of pluralism, the acceptance of a coexistence of non-harmonised rationalities, and the steady practice of a politics of inclusion to enlarge the possibility of intelligible discourse between laws» (ivi, 367-368).

<sup>41</sup> Sul punto, v. soprattutto P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 9-10.

<sup>42</sup> Così P. RIDOLA, *Libertà e diritti...*, cit., 202.

sione politica, in modo da «accogliere in modo comprensivo le molteplici sfaccettature delle domande di libertà nelle società complesse»<sup>43</sup>.

In questo quadro, lo sforzo del comparatista è quello di mantenere in equilibrio una dinamica *di tipo comunicativo* tra esperienze. «Gli orizzonti della comparazione giuridica», scrive infatti Ridola, «sembrano attestarsi oggi sul crinale della “comunicazione”»: il gesto comparativo è dunque declinato in senso comunicativo *e cooperativo*, come mostrano bene i suoi studi sull’integrazione costituzionale in Europa ed in particolare la riflessione – ad esempio, nel serrato confronto con De Vergottini – sull’uso dell’argomento comparativo da parte delle Corti. In questa prospettiva, peraltro, la declinazione comunicativa dell’apertura all’*altérité en droit*, valorizzando «il carattere flessibile e dinamico della comparazione», allontana «semplicitiche generalizzazioni universalistiche» e, tutto al contrario, assicura la costruzione di un «equilibrio “sostenibile” attraverso criteri di integrazione flessibili e consapevoli della peculiarità storico-culturale delle esperienze giuridiche»<sup>44</sup>.

#### 4. *Orientarsi nella complessità: comparazione per paradigmi e razionalizzazione critica*

Di conseguenza, la struttura del gesto metodologico comparativo resta inevitabilmente aperta, e critica. Eppure, non per questo il comparatista può rinunciare ad orientarsi nella molteplicità delle esperienze.

È questa un’altra importante dimensione di equilibrio nell’approccio di Ridola alla comparazione, che rinvia a quello che è forse il nucleo più intimo della sua riflessione sul metodo. Mi riferisco, in particolare, alla riflessione sulla possibilità di una comparazione per paradigmi – o per *Bilder*, seguendo l’insegnamento di Peter Häberle – strumenti metodologici aperti al divenire storico culturale, che consentono di cogliere le più sottili trasformazioni dell’alterità giuridica senza cristallizzarla in modelli<sup>45</sup>. Allo stesso tempo, peraltro, il

<sup>43</sup> Cfr. ancora P. RIDOLA, *Introduzione*, cit., XII.

<sup>44</sup> Così P. RIDOLA, *Il “dialogo tra le Corti”: comunicazione o interazione?* [2012], in *Id.*, *Esperienza Costituzioni Storia...*, cit., 61 ss., 62 e 64-65 per le citazioni nel testo.



ricorso a paradigmi contribuisce a «squadernare precomprensioni»<sup>46</sup> e dunque, come suggeriva classicamente Ascarelli, consente di chiarire le premesse da cui il comparatista prende le mosse nella sua «opera quotidiana», nonché di «arricchire il nostro patrimonio concettuale» e di «comprendere la portata, ma anche la storicità» delle costruzioni concettuali, superando il «provincialismo naturale di quanti sono tratti dalla propria abitudine a ritenere costanti e universali determinate ideologie»<sup>47</sup>.

In altri termini, laddove il ricorso acritico a modelli e tassonomie rischia di mortificarne lo spessore storico-culturale<sup>48</sup>, paradigmi e *Bilder* offrono al comparatista criteri di orientamento nella comprensione dell'esperienza, consentendo una razionalizzazione – seppur momentanea ed eminentemente *critica* – del dato mobile e plurale che dall'esperienza riceviamo<sup>49</sup>; con ciò si allontana, peraltro, il duplice rischio di identificare la comparazione con «un'opera di accatastamento di diritti stranieri» o, all'estremo opposto, «come uno strumento per la formazione di un diritto uniforme»<sup>50</sup>.

In questa prospettiva, il paradigma non offre allora un *modello* alla luce del quale mettere a confronto diversi ordinamenti o istituti, quanto piuttosto un *orizzonte*, entro il quale osservare le diverse manifestazioni dell'esperienza giuridica<sup>51</sup>, legandosi assai strettamente all'irriducibilità dell'altro a schemi fissi e prestabiliti.

<sup>45</sup> Già Leopoldo Elia, d'altronde, in apertura della classica voce *Governo (forme di)* aveva avvertito che «la costruzione per tipi non serve ad uno scopo meramente conoscitivo [...] ma tende a “riempire” le formule adottate dai *framers* della Costituzione italiana e di altre Costituzioni» per confrontare poi con questo «contenuto» le norme scritte o non scritte; e che, di conseguenza, «appare senza altro esagerato ritenere che le tipizzazioni si risolvono soltanto in giudizi di funzionalità» (L. ELIA, *Governo (forme di)*, cit., 5-6).

<sup>46</sup> P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 20.

<sup>47</sup> Cfr. T. ASCARELLI, *Prefazione*, in ID., *Studi di diritto comparato...*, cit., IX ss., XII.

<sup>48</sup> Scrive a tale riguardo Ridola che «le tassonomie sono uno strumento essenziale della comparazione solo a condizione di essere condotte con spirito critico e senza schematismi, e con attenzione ai fattori storico-culturali» (così ne *Il “dialogo tra le Corti”...*, cit., 74).

<sup>49</sup> Si tratta, come scrive lo stesso Ridola, di «razionalizzare la complessità “orientandola”» (cfr. P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 20).

<sup>50</sup> Ivi, 21.

<sup>51</sup> Nel senso che «il “pensare per paradigmi” non si rivela funzionale alla costruzione di generalizzazioni astratte, ma tende a far scaturire dalla complessità e dalla va-

Da un lato, dunque, la comparazione *per paradigmi* si lega strettamente a una comprensione dell'esperienza giuridica fortemente sensibile alle interazioni tra diritto, storia e cultura, e appare per così dire connaturata e conseguente al robusto impianto storico-critico dell'approccio di Paolo Ridola alla comparazione<sup>52</sup>, rivelando peraltro la stretta «interazione reciproca» tra *Verfassungsgeschichte* e *Begriffsgeschichte*<sup>53</sup>.

D'altra parte, l'attitudine critica verso classificazioni e modelli evoca – sempre in connessione con una concezione aperta dell'esperienza giuridica – il superamento del rischio riduzionista, particolarmente vivo in alcune critiche al metodo funzionalista: così, paradigmaticamente nella riflessione di Frankenberg, la critica al funzionalismo mette in luce come l'allentamento del nesso contestuale – diretta ad agevolare lo sforzo del comparatista attraverso la ricerca di una «generalizing framework»<sup>54</sup> – si risolva, in quelle posizioni, in ben precise opzioni di fondo sullo scopo della comparazione (saldamente assestata su *similarity paths*<sup>55</sup>), ove non in una vera e propria *fuga* dalla differenza («pursuing an agenda of sameness that may be accompanied by the fear of otherness»<sup>56</sup>) o addirittura nella *norma-*

rietà delle esperienze criteri e orientamenti per la comprensione del reale [...] che si dipana attraverso un itinerario storico-comparativo», cfr. P. RIDOLA, *La Costituzione della Repubblica di Weimar come «esperienza» e come «paradigma»*, cit., 66.

<sup>52</sup> Il quale si lega peraltro – come già osservato – alla lezione di Cervati, secondo cui «quanto più si diffonde la pratica dei metodi della comparazione giuridica [...] tanto più si fa palese l'esigenza di approfondire le radici storiche e sociali degli assetti istituzionali e del loro divenire» (così A.A. CERVATI, *A proposito del diritto costituzionale in una prospettiva storica e comparativa*, in ID., *Per uno studio...*, cit., 1 ss., 19-20, il quale significativamente aggiunge che «l'abitudine alla comparazione» conduce a riflettere «sulle ragioni delle differenze e sui principi ispiratori dei diversi sistemi costituzionali»).

<sup>53</sup> E, di conseguenza, il rapporto tra il metodo storico-comparativo di Ridola e l'approccio *begriffsgeschichtlich* mediato dall'insegnamento di Reinhart Koselleck. Se, infatti, la funzione propria dei *geschichtliche Grundbegriffe* è quella di «rappresentare, ad un livello alto di astrazione e dunque con valenza assai inclusiva, processi di trasformazione [...] anche la storia costituzionale appare, secondo questo approccio, come storia della formazione, dell'impiego e della evoluzione di concetti fondamentali» preoccupandosi di «mettere a fuoco “ripetizioni”, “strutture iterative”, anche quando esse si riferiscono ad un tempo storico limitato» (così P. RIDOLA, *Metodo comparativo e storia costituzionale...*, cit., 39).

<sup>54</sup> Così G. FRANKENBERG, *Comparative constitutional studies. Between magic and deceit*, Cheltenham, 2018, 71.

<sup>55</sup> Ivi, 67.

<sup>56</sup> Ivi, 72.

*lizzazione* dell'alterità giuridica secondo criteri fortemente condizionati dal punto di vista dell'osservatore e, soprattutto, dalle sue precomprensioni di carattere (anche, ma non soltanto) ideologico<sup>57</sup>.

##### 5. *Provando e riprovando: comparazione e saggezza pratica*

In questo spazio di tensione critica che resta aperto – in definitiva – tra diritto e fatto, l'interprete è chiamato a svolgere un ruolo non secondario.

Molto importanti restano, anche ai nostri fini, le pagine che Ridola dedica a Guido Calogero e al suo intervento nella polemica sui concetti giuridici, specie in relazione alla sottolineatura – che percorre l'intero saggio – della dimensione etica e pedagogica dell'approccio di Calogero all'esperienza giuridica: «la visione calogeriana del diritto, così fortemente intessuta di moralità», scrive infatti Ridola, «rinvia ad una responsabilità *etica* di tutti gli operatori del diritto»<sup>58</sup> la quale si risolve tanto nella articolazione di una relazione critica con i fatti – che conferisce alla sussunzione del fatto nella norma i caratteri di una operazione di riconoscimento *critico*<sup>59</sup> – quanto, soprattutto, in una decisa apertura all'ascolto delle ragioni altrui, secondo i canoni della filosofia calogeriana del dialogo<sup>60</sup>. In questo quadro, l'opera di costruzione dei concetti giuridici deve allontanare, «i rischi dell'astrattezza e dell'isolamento dalla realtà» e «coinvolge in pieno la responsabilità *etica* del giurista», la sua saggezza pratica<sup>61</sup>: da un lato, pertanto, il «rifiuto della separatezza della scienza giuridica dalla *realtà* del diritto», dall'altro la necessità di articolare un «circuito virtuoso di dialogo tra i soggetti che animano questa realtà», nella cornice di una concezione non formalistica e soprattutto *aperta* dell'esperienza giuridica<sup>62</sup>.

<sup>57</sup> In prospettiva non dissimile si muove la critica che Legrand muove al funzionalismo (cfr. P. LEGRAND, *Comparative Legal Studies...*, cit., 393 ss.).

<sup>58</sup> Così P. RIDOLA, *Guido Calogero e i "concetti giuridici"*, cit., 297.

<sup>59</sup> Ivi, 301. Sul ruolo del giurista nell'individuazione di percorsi di riconoscimento della norma v. anche, con specifico riguardo al diritto costituzionale, A. A. CERVATI, *Percorsi di riconoscimento del diritto costituzionale*, in ID., *Per uno studio comparativo...*, cit., 109 ss., specie 114 ss.

<sup>60</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Guido Calogero...*, cit., 298.

<sup>61</sup> Ivi, 306 ss., 309 per la citazione.

<sup>62</sup> Ivi, 308.

Si tratta di un insegnamento cruciale anche per il comparatista, chiamato a gestire la relazione con l'alterità giuridica sorvegliando criticamente il proprio punto di vista, lasciando emergere l'esperienza giuridica *altra* nella sua autenticità. In particolare, è proprio la coscienza profonda delle «ragioni che sono alla base delle diverse concezioni del mondo presenti nelle società contemporanee» che suscita, a maggior ragione nel comparatista, «un più forte senso di responsabilità individuale» e una più acuta consapevolezza della «centralità del proprio impegno etico e civile»<sup>63</sup>.

Il gesto comparativo investe in questa prospettiva l'identità stessa del giurista, chiamato ad un «supremo atto di spoliazione» che lo proietta fuori da sé stesso<sup>64</sup> ma anche a una continua ricerca che è, al tempo stesso, una «*mesearch*»<sup>65</sup>, sebbene – avverte Ridola – il comparatista non solo non possa «fuoriuscire del tutto dagli orizzonti a lui più familiari, ma da quella esperienza [esca] *criticamente più attrezzato*»<sup>66</sup>. La logica è, nuovamente, quella della costruzione di una relazione equilibrata tra sé e l'altro.

Equilibrio e responsabilità, peraltro, qualificano la tensione etica dell'approccio di Ridola non solo alla comparazione ma alla stessa esperienza giuridica. Si avverte con forza, di nuovo, la traccia dell'insegnamento di Cervati in merito alla «funzione sociale» dello studio del diritto costituzionale<sup>67</sup>, legata a doppio filo alla «concretezza dell'impegno etico»<sup>68</sup> e al ruolo dei giuristi, che «non operano fuori dalla storia» e sono piuttosto chiamati a «misurarsi con l'esperienza»<sup>69</sup> e ad interrogarsi sul proprio oggetto di ricerca, mantenendo aperte e vitali le connessioni tra esso e le dinamiche storico-culturali in cui è immerso, anche al fine di mantenere – «al di là del formalismo dogmatico» – un ruolo che possa assicurare al diritto costituzionale «un'autonomia e un'autorevolezza rispetto ai poteri eco-

<sup>63</sup> Così A.A. CERVATI, *Diritto costituzionale e impegno etico dei giuristi*, in ID., *Per uno studio comparativo...*, cit., 47 ss., 51.

<sup>64</sup> Sono parole di G. GORLA, *Diritto comparato*, cit., 932.

<sup>65</sup> Nella suggestiva espressione di P. LEGRAND, *Comparative Legal Studies*, cit., 373.

<sup>66</sup> P. RIDOLA, *Metodo comparativo e storia costituzionale...*, cit., 42 (corsivi aggiunti).

<sup>67</sup> Così A.A. CERVATI, *A proposito del diritto costituzionale...*, cit., 13.

<sup>68</sup> Cfr. A.A. CERVATI, *Diritto costituzionale e impegno etico dei giuristi*, cit., 49.

<sup>69</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Guido Calogero...*, cit., 313.

nomici e politici che appaiono sempre più forti»<sup>70</sup>. Nelle scelte relative al metodo, dunque, non sono in gioco soltanto alternative teoriche o astratte, ma si articolano – al contrario – sfide storiche che attengono all'identità del costituzionalista, alla sua responsabilità rispetto a conflitti e processi di trasformazione cui egli «non può considerarsi estraneo»<sup>71</sup> e verso i quali deve piuttosto recuperare un «compito di orientamento» nonché, più in generale, all'obiettivo di continuare ad assicurare efficaci strumenti di controllo del potere, comunque e ovunque esso si manifesti<sup>72</sup>.

Eguale significativa, sotto altro profilo, la connessione tra l'impegno etico dell'interprete e le dinamiche di legittimazione nello spazio pubblico delle democrazie pluralistiche. Tale nesso affiora soprattutto nel confronto con l'insegnamento di Häberle, specie per quel che riguarda la *società aperta degli interpreti della Costituzione*, che Ridola declina quale mezzo di «democratizzazione dell'interpretazione della costituzione» e di articolazione continua della Costituzione e dello spazio pubblico, con la significativa conseguenza che «fra l'effettività di una democrazia pluralistica ed il carattere aperto dell'interpretazione costituzionale si determina [...] un processo interattivo circolare»<sup>73</sup>.

Ancor più in profondità, la centralità della responsabilità etica dell'interprete risuona anche in alcune riflessioni di Ridola sulle origini storiche del costituzionalismo moderno, ed in particolare in alcune pagine che egli ha dedicato – di recente – all'influenza del pensiero di Francesco Bacone sullo sviluppo storico del costituzionalismo inglese; in particolare, Ridola mette in luce i punti di contatto tra la centralità della posizione del soggetto – liberato dalla passiva soggezione a dogmi – nel processo della conoscenza «ed il graduale affermarsi, con l'avvio della modernità, di una concezione sperimentale della costituzione, intesa non solo e non tanto come adeguamento alla realtà, ma soprattutto come apertura a questa e come disposizione a sperimentare il nuovo nell'accomodamento e nel confronto»<sup>74</sup>.

<sup>70</sup> Così A.A. CERVATI, *A proposito del diritto costituzionale...*, cit., 14.

<sup>71</sup> Ivi, 25.

<sup>72</sup> Cfr. A. A. CERVATI, *Diritto costituzionale e impegno etico dei giuristi*, cit., 50.

<sup>73</sup> Così P. RIDOLA, *Diritti di partecipazione politica...*, cit., 318-319.

<sup>74</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Le lezioni della storia costituzionale inglese. Un costituzionalismo "sperimentale"?*, destinato agli *Scritti in onore di Alfonso Di Giovine*, in corso di pub-

In questa prospettiva, l'assunzione di responsabilità – etica, e in quanto tale proiettata verso la responsabilità sociale del giurista – si rivela quale termine medio tra l'intelligenza razionale della norma e la sua applicazione al caso concreto; allo stesso tempo, la centralità della responsabilità etica individuale si lega ancor più in profondità al rapporto tra ragione e volontà, tra intelligenza degli avvenimenti e azione. La responsabilità colma, in altri termini, lo scarto tra ragione e volontà: senza dimenticare che il *verso* della responsabilità non è diretto soltanto verso la dimensione intima della coscienza e della decisione ma anche (e forse, soprattutto) verso le implicazioni di quella azione nel più ampio contesto di relazioni in cui la persona è immersa, in una parola, verso l'altra e l'altro<sup>75</sup>. Nella tensione tra universalismo e particolarismo si innesta così la ricerca faticosa – ma fiduciosa – di un equilibrio fondato sul «valore della razionalità nella

blicazione, 19 del dattiloscritto. Virtualità in parti analoghe – sebbene nel contesto di orientamenti filosofici lontani dall'empirismo baconiano – possono trarsi, peraltro, da alcune correnti razionalistiche e critiche del giusnaturalismo secentesco: si pensi, se il paragone non suona ardito, all'insistenza di Grozio sulla natura razionale e sociale dell'essere umano, che vale a fondare il sistema del diritto internazionale su un approccio di tipo essenzialmente critico alla giustificazione razionale delle norme: essa è cioè data, ma allo stesso tempo deve misurarsi con i concreti assetti delle relazioni storiche nell'ambito della comunità internazionale, che ne costituiscono lo sfondo e il referente critico. Tale peculiarità della posizione groziana è messa in luce, da ultimo, da M.C. NUSSBAUM, *La tradizione cosmopolita. Un ideale nobile ma imperfetto*, Milano, 2020, 87 ss., specie per quel che riguarda l'alternativa tra processo deduttivo e induttivo nell'interpretazione della norma di diritto naturale. Secondo Nussbaum, in particolare «Grozio si concentra non tanto sulla ragione in sé, quanto sulla capacità di ragionamento morale, di comprendere e *praticare* principi di giustizia. Richiamandosi agli stoici, egli collega strettamente questa nostra capacità all'idea di "socievolezza": siamo creature incapaci di fiorire senza interagire con altri esseri umani, senza interagire non già in un modo qualsiasi, bensì in una vita collettiva fondata sulla pace e sulla reciprocità di un ordine intelligente» (pp. 97-98; v. anche 117-121). Per alcuni approfondimenti sul pensiero di Grozio, ed in particolare sul peculiare atteggiarsi – nella sua opera – del rapporto tra universalismo e particolarismo (ma anche di ragione, volontà e relazione) nella fondazione del diritto internazionale – approfondimenti peraltro sollecitati e maturati proprio nel dialogo con Paolo Ridola – sia consentito rinviare ad A. SCHILLACI, *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti*, Napoli, 2012, specie 55 ss.

<sup>75</sup> «Il punto», ha scritto Piergiorgio Donatelli, «è quello di rifiutare l'idea che la razionalità o la normatività che regolano le attività umane stiano da qualche *altra* parte rispetto all'intreccio brulicante che le descrive» (P. DONATELLI, *Il lato ordinario della vita. Filosofia ed esperienza comune*, Bologna, 2018, 65).

sfera pratica»<sup>76</sup>, sensibile all’impatto del contesto culturale e della storicità delle relazioni sociali sull’interpretazione della norma. Saggezza pratica: un fare – nelle parole di Aldo Moro – che include il pensare e l’amare<sup>77</sup>.

Sullo sfondo si staglia ancora, per un verso, la questione del complesso rapporto tra «pretesa di validità della costituzione» e «condizioni storiche della sua realizzazione» e del modo in cui esso viene mediato – nelle dinamiche dell’interpretazione – dalla dimensione della responsabilità degli attori della società aperta, sicché in definitiva, sulla scorta dell’insegnamento di Hesse, la forza normativa della Costituzione emerge, dal dato storico (*Gabe*), quale «compito» (*Aufgabe*)<sup>78</sup>. Un simile movimento sembra peraltro correlarsi, ancor più in profondità, alla riflessione di Ridola sulla tensione tra libertà e quadro sociale di riferimento nell’articolazione dell’immagine della persona costituzionalmente rilevante, come emerge in particolare dagli studi sui diritti e sulla dignità<sup>79</sup>.

#### 6. *Rilievi conclusivi: la comparazione come strumento giuridico del riconoscimento*

Con riferimento specifico al gesto comparativo e alla sua struttura aperta e critica, viene in questione, infine, l’impatto che la comparazione ha sulla revisione delle precomprensioni dell’osservatore, «le quali si alimentano», proprio attraverso il ricorso alla comparazione, «di dinamiche di comunicazione tra culture giuridiche diverse»<sup>80</sup>: e, di conseguenza, la possibilità di declinare la comparazione stessa come esperienza di apprendimento e trasformazione.

<sup>76</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Unità e particolarismo...*, cit., 13.

<sup>77</sup> A. MORO, *Ansia di fare*, in ID., *Al di là della politica e altri scritti*, Roma, 1982, 85 ss., 87.

<sup>78</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Diritti di partecipazione politica...*, cit., 321.

<sup>79</sup> Si pensi, solo per fare un esempio, alle densissime pagine che Ridola dedica alla complessa dialettica, nel pensiero di Hegel, tra fondazione della dignità «sul rilievo della individualità» e progressivo assorbimento della dimensione individuale in una «dimensione oggettiva che trascende la sua particolarità» (P. RIDOLA, *La dignità dell’uomo...*, cit., 252) e più in generale agli itinerari del pensiero di Ridola – in parte già ricordati – sulla correlazione tra dimensione individuale e dimensione istituzionale dei diritti fondamentali (su cui v. ad es. P. RIDOLA, *Garanzie costituzionali e dimensioni dei diritti di libertà*, in ID., *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, 1997, 1 ss.).

<sup>80</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Il “dialogo tra le Corti”...*, cit., 70.

Si apre allora lo spazio per un'ultima parola chiave: *riconoscimento*. In questa prospettiva, infatti, il gesto metodologico comparativo, mediato dalla centralità della posizione dell'interprete e della sua responsabilità (etica) può ben essere ricostruito come esperienza di riconoscimento, apprendimento e trasformazione reciproca<sup>81</sup>. Non è possibile, in altri termini, comprendere sé stessi senza un'apertura di tipo comparativo, e quest'ultima non è possibile, a sua volta, se non si muove dalla consapevolezza dell'immersione di sé e dell'altro in una fitta trama di interdipendenze, situazioni, differenti contesti storici e culturali.

In quest'ottica, la comparazione può assumere dunque i tratti di una «learning experience»<sup>82</sup> chiamata a comporre in equilibrio il rapporto tra *self* e *other*, sottoponendo a critica anzitutto le proprie precomprensioni, sovvertendo la centralità del proprio punto di vista, del rassicurante orizzonte rappresentato dall'ordinamento giuridico nel quale quel punto di vista si appoggia. Un «processo quasi circolare di conoscenza» che «arricchisce [...] sempre più la conoscenza dell'uno e dell'altro», tenendo assieme i caratteri individuali di ciascuno di essi<sup>83</sup>, senza dubbio; ma anche un processo che trasforma – così sdrammatizzando l'alternativa tra omogeneità ed eterogeneità nella scelta dei termini della comparazione, invitando piuttosto al confronto radicale con l'alterità – e sovverte le identità di partenza<sup>84</sup>, aprendole sul versante esterno alla sostenibilità della differenze e rendendo più raffinata, sul versante interno, la consapevolezza della non autosufficienza della dimensione giuridica, della sua immersione in una fitta rete di interdipendenze con il tessuto storico, sociale e culturale che alimenta la convivenza civile e politica. Una «politics of understanding», che assume l'alterità senza ridurla entro il punto di vista dell'osservatore, determinando piuttosto processi di mutua tra-

<sup>81</sup> Sul punto, per più ampie riflessioni, si consenta il rinvio ad A. SCHILLACI, *Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti*, Napoli, 2018, 109 ss.

<sup>82</sup> Così G. FRANKENBERG, *Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law*, in *Harvard International Law Journal*, 1985, 411 ss., 413.

<sup>83</sup> I quali peraltro «risultano e possono risultare soltanto dal raffronto, poiché non si dà l'«individuo» senza l'«altro»»: così G. GORLA, *Diritto comparato*, cit., 928.

<sup>84</sup> Secondo la proposta, ormai classica, di H. MUIR WATT, *La fonction subversive du droit comparé*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2000, 503 ss.



sformazione<sup>85</sup>: in una dinamica di mutuo riconoscimento critico e trasformativo, l'alterità eccede sempre l'idea che il comparatista ha maturato su di essa e si impone essenzialmente come referente critico, come termine di una relazione dinamica, come criterio e compito *etico e pratico* allo stesso tempo<sup>86</sup>.

Attraverso la relazione che si instaura in virtù del gesto metodologico comparativo, come si è visto, l'alterità giuridica non viene ridotta a modelli e schemi di comprensione predefiniti o, peggio ancora, condizionati dal punto di vista dell'osservatore: l'obiettivo non è la creazione di una identità condivisa, quanto piuttosto l'*impegno* verso una condivisione delle identità; e la ricerca rivolta all'armonizzazione si mostra persuasiva solo se lavora attraverso la differenza, piuttosto che contro di essa<sup>87</sup>. In questa prospettiva, allora, «il valore dello studio del diritto comparato sta [...] in questo suo valore profondamente umano, in questo *riconoscimento* (sul quale si fonda la sua stessa possibilità) della *necessaria umanità e universalità* del diritto, e perciò della unità e fratellanza tra gli uomini»<sup>88</sup>.

Chi ha avuto la fortuna di viaggiare con Paolo Ridola – così come chi ha assistito alle lezioni introduttive dei suoi corsi di diritto comparato – ha potuto apprezzare la profondità dell'intreccio tra

<sup>85</sup> Sul punto, cfr. P. LEGRAND, *The same and the different*, in P. LEGRAND, R. MUNDAY (ed.), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2003, 240 ss.

<sup>86</sup> Secondo P. LEGRAND, *Comparative Legal Studies...*, cit., 369, ad esempio, «the other always exceeds the idea of the other in me, the other is ultimately independent of my initiative and power, the other interrupts the self on a primordial level. In this sense, the other assumes priority over the self. The precedence of alterity arising from this structural asymmetry provides the *ethical norm* and imperative for comparative legal studies as well as the *criterion of practical decision* for comparatists» (enfasi aggiunta).

<sup>87</sup> È ancora P. LEGRAND, *ibidem*, a chiarire che «the specificity of comparative legal studies does not lie in overcoming the 'we'/'they' distinction, but in drawing it in a way compatible with the recognition of pluralism, that is, in acknowledging that the 'they' represents the condition for the affirmative possibility of a 'we' (which, in other words, can only exist through its demarcation from an anterior 'they')».

<sup>88</sup> Così T. ASCARELLI, *La funzione del diritto comparato...*, cit., 43 (corsivi aggiunti). Secondo Gorla, analogamente, tra gli «interessi esterni» che determinano, ad esempio, la scelta dei termini della comparazione (e che pure non devono essere confusi con «gli interessi o problemi della comparazione stessa») vi è la «liberazione dal provincialismo, dall'indifferenza o dal disprezzo verso il "barbaro"» e quindi la «tolleranza reciproca fra i popoli, [la] facilitazione degli scambi» (*Diritto comparato*, cit., 933).

l'incontro con l'alterità e la tensione etica e pedagogica che anima, nella pratica, il suo approccio alla comparazione.

In questa esperienza elegante e discreta di mutuo apprendimento, che riconosce e rispetta la libertà dell'interlocutore, attivando al tempo stesso dinamiche riposte ma solide di responsabilizzazione risiede forse, per l'allievo, l'insegnamento più prezioso.

### *Abstracts*

Il contributo abbozza alcune riflessioni sul metodo comparativo di Paolo Ridola, mettendone in luce lo stretto legame con una concezione dell'esperienza giuridica aperta alle interconnessioni tra diritto, storia e cultura. In particolare, l'adozione di un punto di vista *kulturspezifisch* consente a Ridola di riconoscere nel gesto metodologico comparativo uno strumento rivolto all'articolazione di relazioni tra esperienze, come dimostra in modo particolare la riflessione, in questa prospettiva, sull'uso dell'argomento comparativo da parte delle Corti e sullo sviluppo di un sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali in Europa. Più in profondità, la connessione tra approccio alla comparazione e concezione dell'esperienza giuridica si proietta – nel pensiero di Ridola – sulla ricerca di equilibri tra universalismo e particolarismo, così come tra identità e differenze e rinviene nella responsabilità dell'interprete uno snodo essenziale.

The A. outlines some reflections on Paolo Ridola's approach to comparative method, highlighting its close link with a conception of legal experience open to the interconnections between law, history and culture. In particular, through a *kulturspezifisch* point of view, Ridola construes comparison as a tool to engage in communicative relations among legal experiences, as shown by his studies on the use of comparative law in constitutional adjudication as well as on the evolution of a European system of protection of fundamental rights. In this vein, the close link between approach to comparison and wider conception of legal experience aims, in the end, to establish a balanced relation between universalism and particularism, identity and difference and, to that extent, it is strongly dependent upon the responsibility of the interpreter.